

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5100 del 19/09/2024
Oggetto	Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta SAPI SPA con installazione in Via San Pellegrino n. 5 in Comune di San Martino in Rio (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5320 del 19/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 25178-2024

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 67853 del 17-12-2014, intestata alla ditta SAPI SpA, impianto sito in Comune di San Martino in Rio (RE), via San Pellegrino n. 5 - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamato

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

Premesso che con atto prot. 67853 del 17-12-2014, modificato con Determinazione dirigenziale n. 1390 del 10-05-2016, n. 1387 del 20-03-2018, n. 3076 del 26-06-2019, n. 5753 del 26-11-2020, n. 1811 del 15/04/2021, n. 4066 del 10-08-2022, n. 421 del 30-01-2023 e n. 5000 del 29-09-2023 è stato rilasciato alla ditta SAPI SPA il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 6.5 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di San Martino in Rio (RE), via San Pellegrino n. 5;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 15-07-2024 (prot. n. 129658 del 15-07-2024), con cui la ditta rende nota l'intenzione di:

- installare un'autoclave per la sterilizzazione del cicciolo, secondo quanto previsto dal Reg. CE 1069/2009 e Reg CE 142/2011. I fumi generati dalla lavorazione vengono inviati all'emissione E2 che non viene modificata;
- rimuovere l'impianto di concentrazione dell'acqua di colla proveniente dalla colatura a bassa temperatura (Atlas);

- rimuovere la caldaia con potenzialità di 2 MW (Babcock-Wanson) a servizio della raffineria (E3);
- depotenziare il generatore di vapore caldaia DeltaT (emissione E5), passando da 6,9 MW attualmente autorizzati a 4,9 MW;
- utilizzare due cisterne come deposito fiscale di grassi e oli destinati ad uso energetico;

Considerato che con nota prot. n. 145073 del 07-08-2024 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. 150337 del 19-08-2024;

Considerato che la “planimetria 3D aree deposito e stoccaggio materiali e rifiuti” di riferimento è quella fornita con le integrazioni prot. 150337 del 19-08-2024;

Acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Novellara – prot. 166587 del 16-09-2024, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

Valutato di provvedere a correzione di errore materiale come precisato nella parte dispositiva del presente atto;

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra. In particolare, la tabella delle potenzialità delle centrali termiche indicata al paragrafo C3 - EMISSIONI IN ATMOSFERA è così sostituita:

Emissione	Descrizione	Potenzialità	Funzione
E1	Caldaia CARIMATI	18 MW	Generazione vapore per uso produttivo
E2	Termodistruttore (babcock)	10,5 MW	Ossidazione fumane e generazione vapore per uso produttivo
E5	Generatore di vapore alimentato a metano (Caldaia DeltaT)	4,9 MW	Generazione vapore per uso produttivo
	Caldaia preriscaldamento metano	0,5 MW	Riscaldamento ambienti
	Caldaia uffici/spogliatoi	0,196 MW	Riscaldamento ambienti

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- la Tabella A del paragrafo B - EMISSIONI IN ATMOSFERA è così sostituita:

Tabella A)

N.	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata (h/giorno)	Inquinante	Conc. limite (mg/Nm ³)	Periodicità auto controlli
E1	Caldaia (18 MW) produzione vapore CARIMATI con funzioni di generatore di vapore °°	30.600	24	Materiale particolare NOx come NO ₂ SOx come SO ₂	5* 350 35*	// ANNUALE //
	Caldaia (18 MW) produzione vapore CARIMATI con funzioni di termodistruttore	30.600	Emergenza ≤ 48 ore <small>(funzionamento previsto alla prescrizione 4)</small>	Materiale particolare NOx come NO ₂ SOx come SO ₂ COV <small>(espressi come C organico Totale)</small>	5 350 35 20 ***	//
E2	Termodistruttore (BABCOCK)	61.200	24	Materiale particolare NOx come NO ₂ SOx come SO ₂ COV <small>(espressi come C organico Totale)</small>	5 350 35 20 ***	SEMESTRALE
E4	Sfiato silos terre decoloranti	5	2 (saltuaria)	Emissione ad inquinamento scarsamente rilevante		
E5	Generatore di vapore alimentato a metano (Caldaia DeltaT) (4,9 MW) °°	15.000	24	NOx come NO ₂ Materiale particolare SOx come SO ₂	100 5 35°	// ANNUALE //

E6	Aspirazione saldatura	1.500	8	Materiale particolare	10	ANNUALE
E7	Cappa di laboratorio	1.600	8	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06		

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

* I limiti di emissione del materiale particolare e degli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di metano o GPL.

*** In riferimento alle MTD di settore, i COV devono ottenere un valore medio di 10 mg/Nmc conseguito come media annuale degli autocontrolli previsti in AIA (2 all'anno)

° I limiti di emissione degli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas naturale

°° Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

- a correzione di errore materiale il punto 3 della DETERMINA è così sostituito:

3. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti, delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio indicate nella SEZIONE D e F dell'allegato I;

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 67853 del 17-12-2014 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.